

**Accordo di sede sui criteri di adeguamento delle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia, in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da Covid-19, definite a livello nazionale il 28 aprile 2022**

**VISTO** l’articolo 2087 del Codice Civile;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [Testo unico sicurezza sul lavoro]*”;

**VISTO** il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l’art. 7, comma 7, che prevede che “*sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento, presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lett. k)*” (misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro);

**VISTO** l’Accordo del 28 aprile 2022 tra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni sindacali delle aree professionali e dell’Aerea della dirigenza, per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia, in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da Covid-19;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 20 marzo 2020, e in particolare l’articolo 43, comma 1, lett. c);

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Decreto Cura Italia]*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

**VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. [Decreto liquidità imprese]*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**VISTO** il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio]*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**VISTO** il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

**VISTO** il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, recante “*Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, secondo cui “*A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza. Nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità*”;

**VISTO** il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021, recante “*Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione e recante “*Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile*”;

**VISTO** il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”, in corso di conversione;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, recante “*Adozione delle <<Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali>>*”, dalle quali è possibile desumere anche indicazioni di carattere generale finalizzate al contenimento del rischio COVID-19 nell’attuale scenario epidemiologico;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto statuito nell’Ordinanza del Ministro della salute sopra citata, possono ritenersi invariate le generali misure comportamentali individuali e collettive, di prevenzione e igienico sanitarie, precedentemente adottate per il contenimento del rischio di contagio del virus COVID-19, anche se “*semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione*”;

**CONSIDERATO** altresì che le misure igienico – sanitarie finalizzate al contenimento del rischio contagio da COVID-19 sono confermate nelle apposite FAQ sul sito istituzionale del Ministero della Salute;

**CONSIDERATO** che è responsabilità del datore di lavoro adottare e attuare le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in materia di tutela dal rischio di contagio dal virus Covid-19;

**CONFERMATA** l'opportunità di proseguire, anche dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria, con modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'ordinario svolgimento delle attività;

**RITENUTO NECESSARIO** garantire, ai fini dello svolgimento delle attività in presenza e della continuità dei servizi, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, finalizzate ad assicurare il contenimento del rischio di contagio dal virus COVID-19;

## **CONVENGONO**

### ***Art. 1 Obblighi del datore di lavoro – aggiornamento DVR***

1. La Direzione Regionale della Sardegna si impegna a continuare ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, attraverso l'adozione di molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione e secondo le eventuali future indicazioni fornite dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute e dalle Autorità competenti in materia.
2. Per quanto concerne il punto 1, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, il Direttore regionale, in qualità di datore di lavoro, provvede alla revisione del documento di valutazione dei rischi (DVR) con il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, oltre che con la prevista consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
3. La revisione del DVR è finalizzata a individuare misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19 adeguate sia all'attuale modalità di erogazione, prevalentemente in presenza, della prestazione lavorativa, sia alla attuale fase pandemica, caratterizzata dal superamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale, e che tengano anche conto della diffusione dell'utilizzo del lavoro agile e delle peculiarità della sede di lavoro della Direzione regionale.
4. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.

5. Nell'aggiornamento del DVR, viene inserita una clausola che prevede che le individuate misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19 sono estese ai dipendenti in coworking e agli eventuali tirocinanti che dovessero transitare in Direzione regionale.

### ***Art. 2 Obblighi informativi del datore di lavoro***

1. Il personale viene informato e sensibilizzato circa le eventuali disposizioni delle Autorità preposte e sulla necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione finalizzate a ridurre il rischio di contagio da COVID-19, così come stabilite dal Direttore regionale con la collaborazione del RSPP, del medico competente e con la preventiva consultazione del RLS, tra cui, in particolar modo, si annoverano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina fornita, la frequente igiene delle mani, l'apertura delle finestre per 10 minuti ogni ora, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

### ***Art. 3 Dotazione mascherine FFP2***

1. Il Direttore regionale fornisce al lavoratore un numero di mascherine FFP2 sufficienti, in relazione al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa in presenza in ufficio, e comunque nel numero di due unità giornaliere. La distribuzione avviene secondo la seguente tempistica: la prima mascherina viene ritirata dal dipendente all'ingresso dello stabile in via Bacaredda, la seconda rimane a disposizione del medesimo presso lo stesso ingresso, allo scadere dell'intervallo stabilito al successivo art. 10. Lo smaltimento dei predetti dispositivi di protezione avverrà a cura del singolo dipendente, mediante il loro conferimento in apposito contenitore ubicato nell'atrio al piano terra, al fine di consentire agli addetti alle pulizie il definitivo smaltimento, a norma dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020 della Regione Sardegna.

### ***Art. 4 Ambienti di lavoro – distanziamento, pulizia, areazione, barriere***

1. Nell'ambito del DVR, il Direttore regionale prevede le misure idonee a garantire il necessario ricambio di aria nei locali di lavoro, escludendo i ricircoli.

2. Con la collaborazione del RSPP, del medico competente e con la preventiva consultazione del RLS, gli ambienti di lavoro devono essere organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di due metri. Allo stato attuale, la Direzione Regionale è in grado di garantire la presenza di un solo dipendente per stanza. Laddove non fosse possibile, nelle stanze adibite a postazioni

plurime, la distanza tra le sedute delle postazioni dovrà essere pari a due metri. La presenza contemporanea del personale assegnato ad ogni stanza deve in ogni caso essere compatibile con l'esigenza di assicurare il ricambio di aria, ai sensi del precedente comma.

3. La Direzione regionale assicura la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con l'utilizzo di prodotti aventi le caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2 previste dall'Autorità sanitaria, nonché l'igienizzazione con cadenza semestrale degli split dell'impianto di climatizzazione, con possibilità di sanificazioni straordinarie qualora vi sia la necessità, e quella giornaliera delle superfici di contatto (postazioni di lavoro, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici).

4. La Direzione regionale fornisce al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come il locale presso cui è posizionato il distributore automatico di bevande e snack, anche disponendo un utilizzo a rotazione, prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali, un'adeguata areazione naturale dei locali e il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Restano limitati allo stretto necessario gli spostamenti all'interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine e rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Il punto di accesso di Via Bacareda è dotato di apposita barriera protettiva in plexiglass per evitare il diffondersi di contagi tra il personale e tra questo e l'utenza. Inoltre, sono ivi installati appositi erogatori automatici di gel disinfettante. Analoghe barriere mobili sono altresì previste per i contraddittori e i colloqui di cui al successivo art. 6.

6. In ogni piano sono installati diversi erogatori di soluzione disinfettante e apposito cartello segnaletico che ne prescrive l'utilizzo a chiunque si accinga a entrare.

7. I fornitori, in occasione dell'accesso alla Direzione, dovranno indossare i dispositivi di protezione, mentre agli utenti verrà fortemente raccomandato l'utilizzo dei medesimi. Nel caso in cui gli utenti rifiutino di indossare i d.p.i., gli stessi verranno indirizzati in una stanza al piano terra, per evitare il transito negli altri piani dello stabile.

#### ***Art. 5 Fasce temporali di flessibilità oraria***

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.M. 8 ottobre 2021, allo scopo di agevolare il distanziamento fisico ai fini della sicurezza e per evitare che il

personale che accede alla Direzione regionale si concentri nella stessa fascia oraria, la fascia di flessibilità oraria in entrata rimane ampliata e stabilita dalle ore 7:30 alle 9:30, mentre rimane ferma la fascia di flessibilità oraria in uscita di 45 minuti, rispetto alla fine dell'orario di lavoro effettivo della giornata.

#### ***Art. 6 Organizzazione riunioni***

1. Le riunioni andranno organizzate preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, potranno avere luogo solo previa specifica autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc.). In ogni caso, i colloqui e/o i contraddittori, che avvengono con gli utenti e/o i loro consulenti (purchè muniti di mascherina), se non è possibile mantenere la distanza interpersonale prevista, saranno effettuati presso una sala appositamente dedicata, munita di barriere parafuoco, al terzo piano. In caso di mancato utilizzo dei d.p.i. vale la previsione di cui all'art. 4, comma 7, del presente Accordo.

#### ***Art. 7 Misurazione della temperatura***

1. È mantenuta la misura della rilevazione della temperatura del personale. La stessa misurazione verrà fortemente raccomandata agli utenti e ai fornitori in ingresso alla Direzione regionale. La Direzione regionale è dotata di due dispositivi di rilevazione della temperatura corporea “*a parete*” che non richiedono la presenza di operatori. Per le regole di gestione dei casi sospetti (con temperatura testata superiore a 37,5°) e dei soggetti terzi recalcitranti (soggetti che non vogliono sottostare alla misurazione della temperatura ovvero che risultino avere una temperatura oltre i 37,5° ma che ciò nonostante pretendano di accedere in ufficio), si rinvia al Protocollo di sicurezza termoscanner, allegato all'Accordo di sede sui criteri di adeguamento delle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti del 23 dicembre 2021.

#### ***Art. 8 Sorveglianza sanitaria***

1. È assicurata sino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie

salvavita o comunque da comorbilità, che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili diretti svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile. Sono da considerarsi fragili i lavoratori affetti dalle particolari patologie a rischio, indicate dal Ministero della Salute (diabete mellito insulinodipendente e non; malattie cardiovascolari croniche/ipertensione arteriosa non compensata/fibrillazione atriale/ictus; gravi broncopneumopatie croniche; insufficienza renale cronica; epatopatia cronica; malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o acquisita; malattie oncologiche non in remissione clinica; soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori; persone trapiantate).

3. Fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori che convivono con persone fragili (ossia con persone affette dalle patologie di cui al precedente comma o con persone anziane ultraottantenni) sono individuate ulteriori misure di sicurezza quali: limitazione della compresenza con altri colleghi nelle stanze e/o il ricorso al lavoro agile nel limite massimo previsto dalla direttiva adottata dall’Agenzia con atto n. 104815 del 4 aprile 2022 “*Gestione della prestazione lavorativa del personale. Indicazioni sul lavoro agile*”. È opportuno chiarire che la nozione di persone “*conviventi*” coincide con quella prevista dall’articolo 5 del DPR n. 223/1989, laddove si prevede che la convivenza anagrafica sussiste qualora vi sia la coabitazione, prescindendo dal tipo di legame interpersonale che intercorre tra i coabitanti.

### ***Art. 9 Obblighi dei dipendenti in caso di contagio***

1. Il dipendente ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24<sup>1</sup> e successive modifiche e integrazioni in

---

<sup>1</sup> Art. 4 D.L. 24 marzo 2022, n. 24: 1.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente: «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al Direttore regionale ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni. Tale previsione trova immediata applicazione nelle more dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza.

### ***Art. 10 Regole di comportamento nei luoghi di lavoro***

1. In Direzione regionale, ogni dipendente deve:
  - a) utilizzare mascherine FFP2 fornite dal datore di lavoro e provvedere alla sostituzione ogni 4 ore.  
L'obbligo vige fino a diverso avviso del datore di lavoro, che terrà conto delle indicazioni normative in proposito e/o della specifica risultanza della valutazione del rischio. Sono esonerati i soggetti di cui all'articolo 5 comma 4, lettera b), e comma 5, del decreto legge n. 24 del 2022<sup>2</sup>;
  - b) rispettare la distanza interpersonale non inferiore a un metro;
  - c) provvedere alla frequente igiene delle mani.
  - d) limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine;

### ***Art. 11 Svolgimento attività esterne***

1. Le attività esterne vengono svolte nell'ambito di uno scenario caratterizzato dalla progressiva ripresa dell'ordinarietà per le attività economiche e sociali. In tale contesto, essendo comunque di primaria importanza cautelare la salute di ciascun lavoratore/lavoratrice impegnato in tali attività, la Direzione regionale assicura che le stesse andranno svolte con le seguenti cautele:
  - a) rispetto delle disposizioni legislative nazionali e locali eventualmente emanate;
  - b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro durante le attività;

---

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

<sup>2</sup> Art. 5, comma 4, lett. b), e comma 5 D.L. 24 marzo 2022, n. 24: 4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: ... b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. ... 5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

- c) dotazione, da parte della Direzione regionale, di mascherine di tipo FFP2 in numero sufficiente alla durata dell'attività;
  - d) dotazione, da parte della Direzione regionale, di gel igienizzante per le mani;
  - e) uso dei mezzi di trasporto ordinariamente previsti da disposizioni interne, con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici e all'interno delle vetture aziendali/private (ove autorizzato l'uso), se utilizzate da più di una persona;
  - f) rispetto dei protocolli di sicurezza eventualmente vigenti presso i luoghi di svolgimento dell'attività esterna o comunque da osservare durante lo svolgimento delle attività esterne (es. sui mezzi di trasporto).
  - g) obbligo durante ogni incontro dell'uso di mascherina;
2. Qualora nel corso dell'attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al Direttore regionale, che valuterà se proseguire l'attività.

#### ***Art. 12 Obblighi comuni***

1. La Direzione regionale e il personale a qualsiasi titolo presente in ufficio osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa e l'accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d'intesa sottoscritti in materia.

#### ***Art. 13 Monitoraggio Accordo di sede***

1. Le Parti si impegnano a monitorare l'efficacia e l'aggiornamento del presente Accordo, anche in funzione dell'effettivo andamento epidemiologico sul territorio.
2. Si applicano in ogni caso le previsioni dei Protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai Ministri competenti, in relazione sia a quanto non previsto dal presente Accordo, sia a quanto previsto, se di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori.

### **Art. 14 Efficacia**

1. Le previsioni del presente Accordo hanno validità fino al 30 settembre 2022 oppure fino alla data, se antecedente, di eventuali interventi normativi disposti dalle competenti autorità in caso di recrudescenza dei contagi.

2. Il presente Accordo si applica a tutto il personale presente in Direzione regionale, ivi compresi i lavoratori in coworking e i tirocinanti che vi si dovessero trovare.

**Cagliari, 23 maggio 2022**

<b>D.R. SARDEGNA</b>	
<b>F.to Giampasquale Luigi Rodriquens</b>	<b>F.to RSU</b>
	<b>OO.SS. TERRITORIALI</b>
	<b>CGIL assente</b>
	<b>F.to CISL</b>
	<b>F.to UIL *</b>
	<b>CONFINTESA FP assente</b>
	<b>F.to CONFSAL-UNSA*</b>
	<b>FLP non firma *</b>
	<b>F.to USB</b>

- Cfr. nota all'Accordo